

PROC. UN. 80-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE DI BOLZANO**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata

**da**

**EXE S.R.L. (C.F. e P.I. 02850630217), con sede legale in 39100 Bolzano, via Negrelli n. 15**

*parte ricorrente in proprio*

**nonché dalla**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO**

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:

- EXE SRL ha chiesto in proprio di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale;
- successivamente, anche il Pubblico Ministero ha presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di EXE SRL;
- fissata udienza *ex art. 41 C.C.I.I.*, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica *ex art. 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.*;



osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale *ex art.* 121 C.C.I.I.;
- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale "impresa minore", occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. *d*), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. *ex multis* Cass. 4406/2025);
- è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dal fatto che dal bilancio al 31.12.2024 risulta un patrimonio netto negativo per oltre 5 milioni di euro (cfr. ricorso doc. 8.3), situazione aggravatasi nel periodo 01.01.2025-30.11.2025, rispetto al quale è stata indicata una perdita di € 1.326.605,14 (cfr. ricorso, doc. 2); nello stesso bilancio di periodo si indica una situazione debitoria complessiva di € 9.143.669,69, di cui € 4.260.148,18 nei confronti dell'erario (cfr. ricorso, doc. 2; l'agente della riscossione ha inoltre inviato un estratto al 02.01.2026, in cui si indicano cartelle non sospese per oltre 3,8 milioni di euro, di cui solamente una parte marginale risulta rateizzata – circa 70.000 euro); sempre nel bilancio al 31.12.2024, emergono crediti esigibili entro l'esercizio successivo pari a oltre € 1.200.000 (€ 853.841 + € 5.773 + € 371.349) a fronte di debiti esigibili entro l'esercizio



successivo per € 2.547.787 (€ 553.091 + 76.859 + € 900.656 + € 133.697 + € 478.582 + € 67.433 + 337.469); all'udienza del 22.01.2026 il legale rappresentante della ricorrente ha inoltre dato atto che l'impresa è attualmente inattiva, sicché essa non pare in chiave prospettica in grado di generare utilità sufficienti a colmare la rilevante situazione debitoria in essere;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **EXE S.R.L. (C.F. e P.I. 02850630217), con sede legale in 39100 Bolzano, via Negrelli n. 15;**

**nomina**

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;

**nomina**

Curatore della procedura **il dott. Lorenzo Chelodi;**

**ordina**

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

**fissa**

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **23.04.2026, ore 9:00** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;

**assegna**



ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

**segnala**



al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 23/01/2026.

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Birgit Fischer

